

Provincia di Vercelli

Istanza in data 13/02/2015 integrata in data 13/03/2015 del Sig. Barale Giuseppe per licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo in Comune di Santhià, località Brida - Piantale, per uso agricolo. Pratica n. 1135 att. Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 26/05/2015.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis
DETERMINA

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. alla ditta Barale Giuseppe & Giovanni s.s. con sede legale in Cascina Da Basso,4 del Comune di Santhia' (C.F e P.I. 01429150020) la licenza per poter attingere dal torrente Elvo in Comune di Santhia', località Brida - Paintale , lt/sec. 20 massimi e portata media 0,80 cui corrisponde il volume annuo di 25.000mc da utilizzarsi per scopo agricolo nei terreni siti al Fg 6 Mapp. 99-65-112-66-67-43-68-113 per una superficie di ettari 2,4200 del Comune di Santhia' (VC).

2) Di subordinare la licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni :

- a) l'attingimento potrà essere saltuariamente in caso di fabbisogno, a mezzo di pompa a motore la quale non dovrà superare la portata massima di 20 lt/sec;
- b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso agricolo;
- c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda;
- c) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini ne pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del rio Vandorba;
- d) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del torrente Elvo tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
- e) il concessionario dovrà inoltre sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
- i) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonchè da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
- l) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge;

3) Di accordare la presente licenza per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone a termini della determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012 salvo gli eventuali aggiornamenti ivi previsti;

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

Firmato: Il Dirigente del Settore (Arch. Caterina SILVA)